

Pattuizione n. 03/2019 - Indennità art. 43 CCNL - punto a) dell'Accordo Quadro

In data 21 giugno 2019, presso la sede di AFC Torino S.p.A. di corso Peschiera 193, si sono incontrate le OO.SS (UIL-TRASPORTI, FIT CISL, FP CGIL) e i rappresentanti legali di AFC Torino al fine di sottoscrivere la pattuizione relativa al punto a) dell'Accordo Quadro finalizzato alla regolamentazione della contrattazione di 2° livello e sottoscritto in data 7 giugno 2019, avente per oggetto la disciplina delle indennità ex art. 43 CCNL riconosciuti ad integrazione della disciplina del CCNL Utilitalia.

Ciò premesso si concorda quanto segue:

1. Indennità per lavoro domenicale

Ai lavoratori chiamati a prestare attività lavorativa nella giornata di domenica gli importi previsti all' art. 43, lettera f) CCNL verranno integrati dall'Azienda con le seguenti maggiorazioni:

- per presenza ordinaria fino a 4,5 ore: € 2,00 (due);
- per presenza ordinaria per l'intera giornata: € 3,00 (tre).

Le Parti convengono che in caso di eventuali successivi aumenti dell'indennità per lavoro domenicale da parte della contrattazione collettiva nazionale di cui sopra, il predetto aumento verrà assorbito nell'indennità qui prevista che non subirà pertanto variazione di sorta fino a concorrenza della cifra.

2. Indennità per operazioni cimiteriali disagiate

In relazione a quanto previsto all'art. 43, lettera g) CCNL, in relazione alle attività disagiate e in particolare alla "specifica diversa organizzazione del lavoro" richiamata in detto articolo " per le aziende delle aree metropolitane" vengono riconosciute come attività disagiate:

- I. movimentazione cadaveri presso l'obitorio, affini alla tipologia di attività previste alla lettera g), punto 1 art 43 "operazioni tanatologiche"
- II. esumazioni-estimulazioni programmate rientranti nella lettera g), punto 3 art 43;
- III. aperture loculi per perdite organiche e sistemazione feretro
- IV. ricomposizione resti ossei per deterioramento feretrini lignei o danneggiamento feretrini in zinco
- V. operazioni in ambiente ipogeo (cripte private/tombe di famiglia)

Si precisa che rientrano nelle esumazioni – estimulazioni tutte le operazioni di cui agli art. 82-89 Capo XVII del DPR 285/1990 che si riporta in allegato.

2.1 Riconoscimento indennità

Le indennità verranno riconosciute per ogni singola operazione rientrante nelle fattispecie indicate; verranno attribuite alla squadra operativamente impegnata e la quota suddivisa in parti uguali tra i componenti della stessa. Ogni componente è tenuto a collaborare fattivamente e ad alternarsi nelle attività di maggiore disagio (es. raccolta resti ossei, trasferimento resti mortali, constatazione stato di consumazione).

Il calcolo delle indennità sarà supportato dall'applicativo gestionale aziendale: il report delle indennità maturate mensilmente verrà allegato alla busta paga di ogni singolo operatore.

È previsto un tetto massimo individuale nella misura di € 5.500,00 annui complessivi.

2.2 Formazione delle squadre

Le squadre verranno individuate tramite turni definiti dall'azienda al fine di una equa ripartizione dei carichi lavorativi.

I turni saranno suscettibili di modifiche anche giornaliere a fronte di fattori condizionanti quali:

- a. le assenze di personale (per malattia, ferie, etc),
- b. il flusso dei funerali in arrivo e la loro tipologia/complessità (es sepolture in Tomba)
- c. condizioni metereologiche avverse

per le quali l'azienda si impegna a definire la possibilità di effettuare recuperi nel limite possibile.

Le squadre saranno composte dal numero di operatori con adeguato profilo come previsto dalle procedure di Sicurezza del DVR aziendale e dalle procedure di Qualità.

2.3 Criteri per il riconoscimento

Le indennità saranno riconosciute solo a fronte:

The image shows several handwritten signatures and initials in blue and black ink. The signatures are arranged in a cluster, with some overlapping. One signature is clearly legible as 'S. M. S. - RSA'. Other signatures are more stylized and difficult to read, but they appear to be the names of the representatives mentioned in the text.

- a. della corretta compilazione dei verbali delle operazioni, sottoscritti da parte di tutti i componenti della squadra, in qualità di incaricati di pubblico servizio.
- b. del corretto utilizzo dei DPI e delle dotazioni di sicurezza e del pieno rispetto delle procedure di sicurezza previsti nel DVR aziendale e nelle procedure di qualità.
I controlli verranno eseguiti dal datore di lavoro e suoi delegati, dai preposti e dai dirigenti per la Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e verranno attestati tramite debita documentazione di rilevazione fatta sottoscrivere dall'interessato che potrà essere controdedotta.
Tale addebiti saranno inoltre oggetto di rilievo disciplinare ai sensi del CCNL e della normativa vigente in materia.
- c. dell'assenza di danneggiamenti colposi a sepolture attigue e/o a mezzi e attrezzature aziendali.

Tali fattispecie determineranno la perdita dell'indennità per l'operatore che vi incorra.

2.4 Valori economici indennità prestazioni disagiate

A fronte di quanto esposto si convengono i seguenti valori unitari:

Prestazioni disagiate	Importo unitario
2.4.1 Esumazioni ed estumulazioni	€ 20,00
2.4.2 Spostamenti cadaveri presso l'obitorio	€ 15,00
2.4.3 Apertura loculi per perdite organiche e sistemazione feretro	€ 10,00
2.4.4 Ricomposizione resti ossei per deterioramento feretrini	€ 8,00
2.4.5 Operazioni in ambiente ipogeo	€ 10,00

2.5 Applicazione

Tali indennità rappresentano le uniche riconosciute nel periodo di vigenza dell'accordo sindacale salvo specifiche pattuizioni per attività di natura eccezionale e contingente, debitamente sottoscritte con le OOSS.

Ogni eventuale ulteriore somma indebitamente riconosciuta verrà recuperata dall'azienda.

L'azienda si impegna inoltre ad introdurre mezzi e attrezzature atti a ridurre il carico di lavoro fisico che incombe sui lavoratori coinvolti nelle operazioni cimiteriali, disponendo una valutazione congiunta lavoratori-azienda.

2.6 Decorrenza



Le indennità previste nella presente pattuizione saranno riconosciute sulle operazioni cimiteriali disagiate eseguite a partire dal 01 luglio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 21 giugno 2019

per le OO.SS e RSU AZIENDALI

FIT-CISL PIEMONTE 

 Rossi 
 Ombra Veronica RSA CGIL

 Rossi RSA CGIL

 Rossi CGIL FP 

VIL TRASPORTI
 Carlo 

per AFC Torino SPA





Capo XVII

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 82.

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. 2. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità. Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il Ministro della sanità dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. 3. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. 4. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.

Art. 83.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. 2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. 3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.


Art. 84.

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di igiene consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 85.

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36. 2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 86. 1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private la concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco. 2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. 3. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può



essere abbreviato al termine minimo di cinque anni. 4. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 82. 5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

Art. 87.









1. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. 2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 88.

1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. 2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 89.

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83.

FITCISL   
  
CAIL FP  
UIL TRASPORTI 